



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 8

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 28 luglio 2011 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO INDIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **PAOLO INDIANI** della sanzione della squalifica fino al **31/10/2011** e la sanzione dell'**ammenda di 1.000€**.

Procedimento disciplinare a carico di **GAETANO PRISCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GAETANO PRISCO** della sanzione della squalifica fino al **30/09/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALADINO VALOTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALADINO VALOTI** della sanzione della squalifica fino al **15/08/2011** e la sanzione dell'**ammenda di 500€**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIZIO ROSSINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FABRIZIO ROSSINI** della sanzione della squalifica fino al **15/08/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO PAGOTTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Pagotto** è stato deferito per violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, in spregio ai principi di lealtà e probità sportiva, svolto attività di collaborazione quale preparatore dei portieri della società US Sanremese nel corso della stagione sportiva 2009-10 e in quella attuale, almeno fino all'inizio della stessa, nonché aver omesso di presentarsi, nel corso delle indagini, innanzi all'Organo Inquirente per essere ascoltato nonostante fosse stato, più volte, ritualmente convocato e senza addurre alcun giustificato motivo di impedimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi diciotto a far tempo dalla data di scadenza dell'attuale squalifica;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 22/07/2011 ribadita ed ampliata, come da separato verbale, dal difensore di Pagotto nell'odierna udienza.

Ritenuto che:

- al deferito sono addebitati due distinti illeciti (i) l'aver prestato attività di collaborazione quale preparatore dei portieri della società Sanremese benché squalificato per doping fino al giugno 2015 nonché (ii) aver omesso di presentarsi innanzi all'organo inquirente nel corso delle indagini di cui al presente procedimento senza alcuna giustificazione;
- quanto al primo dei due illeciti appare competente a decidere, ai sensi dell'art. 10, comma 2, delle Norme sportive antidoping 2011, l'organizzazione antidoping che ha comminato a Pagotto la squalifica iniziale, cui è rimessa la determinazione altresì se il deferito abbia o meno violato il divieto di svolgimento dell'attività tecnico – sportiva che gli viene imputata; quanto al secondo dei due illeciti ne risulta comprovata documentalmente la sussistenza e la competenza a decidere di questa Commissione Disciplinare giacché il deferito risulta iscritto, a far tempo dal 2006, **all'albo dei tecnici presso il Settore Tecnico della FIGC**

P.Q.M.

in primo luogo dichiara il sig. **ANGELO PAGOTTO** responsabile dell'addebito disciplinare di cui alla lettera (ii) e gli infligge la sanzione della squalifica di mesi sei a decorrere dal 30/06/2015, termine della squalifica per doping attualmente in corso;

in secondo luogo dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Antidoping del Coni affinché, ai sensi dell'art. 10, comma 2, delle norme sportive antidoping 2011 decida in ordine all'illecito di cui alla lettera (i).

Procedimento disciplinare a carico di **IAMES ROGGIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FABRIZIO ROGGIA** della sanzione della squalifica fino al **30/09/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **VIERO VIGNOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **VIERO VIGNOLI** della sanzione della squalifica fino al **30/09/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **SILVANO CRISANTE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Crisante** è stato deferito per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 33, commi 1 e 3, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2009-10, l'attività di dirigente accompagnatore della squadra "allievi regionali" della società D'Annunzio Calcio senza sospendersi dall'Albo dei tecnici precisando la natura della nuova attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011;

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano ammessi dal deferito in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **SILVANO CRISANTE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE INDRIOLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Indriolo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver utilizzato falsamente le generalità di un giocatore allo scopo di far giocare sotto mentite spoglie altro giocatore fuoriquota o squalificato nella stagione sportiva 2008/09;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano non solo documentalmente comprovati ma altresì ammessi dal deferito;
- questi ha addotto giustificazioni svianti cercando di scaricare le proprie responsabilità sui "suggerimenti" di un dirigente della ACD Limena;
- gli illeciti compiuti dal deferito sono di particolare gravità perché di fatto hanno alterato l'intero campionato

P.Q.M.

dichiara il sig. **INDRIOLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **LEONARDO SALVADORI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Salvadori** è stato deferito per violazione dell'art. 5, commi 1 e 4, del CGS per aver esternato pubblicamente una frase lesiva della dignità e reputazione di un tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/08/2011.

Ritenuto che:

- le accuse mosse al deferito risultano generiche e non comprovate nella loro reale sussistenza

P.Q.M.

proscioglie il sig. **LEONARDO SALVADORI** dall'addebito disciplinare contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO LA ROSA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **La Rosa** è stato deferito per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al punto 14 del CU n. 1 della LND (s.s. 2008/09), per aver omesso di depositare presso la Divisione Interregionale, entro 20 giorni dal proprio tesseramento, l'Accordo Economico stipulato con la società di appartenenza;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO LA ROSA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE TUDISCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Tudisco** è stato deferito per violazione dell'art. 1 CGS in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 92, comma 1, delle Noif, per non aver depositato l'accordo economico per la stagione sportiva 2008/09 con la Società SSD Acireale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE TUDISCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **WILLIAM RESCA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Resca** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 94, comma 1a) delle Noif, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2008/09 un accordo economico con la società ASD Calcio Burana superiore a quello previsto in sede normativa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **WILLIAM RESCA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO LIVORNO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Livorno** è stato deferito per violazione dell'art. 1 CGS in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 92, comma 1, delle Noif per non aver depositato l'accordo economico per la stagione sportiva 2008/09 con la società ASD Omega Calcio 1906;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCO LIVORNO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO SANDRO CALIO'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Calio'** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif e all'Accordo collettivo Lnd-Aiac come richiamati dall'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 66, comma 2, delle Noif per aver personalmente partecipato, in qualità di allenatore della prima

squadra benché non regolarmente tesserato, con l'Asd Buseto a diciassette gare del campionato di Promozione della stagione sportiva 2008/09;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 22/07/2011.

Ritenuto che:

- è comprovato documentalmente il mancato deposito dell'accordo economico con la società Buseto;
- inoltre è documentalmente comprovato che il deferito ha preso parte in qualità di allenatore a gare di campionato nella piena vigenza del tesseramento di altro tecnico

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO SANDRO CALIO'** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANMARIO ARROUNDINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Arrondini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver rilasciato ad organo di stampa dichiarazione lesiva della reputazione dell'arbitro;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2011.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito si sono verificati al termine dell'incontro del 24/01/2010 Ceversano Biella contro Pombiese come riportato il giorno successivo nel settimanale Sprint e Sport;
- pertanto trattasi di presunto illecito commesso durante lo svolgimento dell'attività agonistica sicché la competenza a conoscerne e giudicarne la sussistenza è demandata alla competente Commissione Disciplinare

P.Q.M.

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale del Piemonte-Valle D'Aosta.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURO MELEDDU** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Meleddu** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 38, comma 1, e all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver prestato la propria attività a favore della società GSD Siliqua Calcio senza aver richiesto e ottenuto il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2011.

Ritenuto che:

- il deferito ha ammesso i fatti addebitatigli

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURO MELEDDU** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO DI NARDO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Nardo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2009/10, la funzione di allenatore per la S.Benedetto ASD pur non essendo tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011.

Ritenuto che:

- il deferito ha ammesso i fatti addebitatigli

P.Q.M.

dichiara il sig. **DOMENICO DI NARDO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE CITO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Cito** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver prestato la propria attività di tecnico, nella stagioni sportive 2008/09 e 2009/10, a favore della Società ASD S. Paolo senza essere regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2011.

Ritenuto che:

- gli illeciti risultano espressamente ammessi dal deferito il quale per due consecutive stagioni sportive ha svolto l'attività di tecnico per la società San Paolo senza essere regolarmente tesserato

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELE CITO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELANGELO CURCIARELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Curciarello** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver prestato la propria attività di tecnico, per parte

della stagione sportiva 2009/10, a favore della società GSD Bogliasco D'Albertis, senza formalizzare regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito sono stati ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELANGELO CURCIARELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANTO GIUFFRIDA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Giuffrida** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e art. 30, comma 2, dello Statuto Federale per aver adito l'Autorità statuale in assenza dell'autorizzazione da parte degli Organi federali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/01/2012.

Ritenuto che:

- non sussiste la violazione dell'art. 30, comma 2, dello Statuto federale e dell'art. 1, comma 1, CGS giacché, aderendo alla giurisprudenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Lodo 5/3/2009 proc. Setten) la materia penale è da ritenersi sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo che è priva della potestà di giudicare;
- in conseguenza non sussiste l'obbligo di richiedere l'autorizzazione degli organi federali per rivolgersi alla magistratura ordinaria penale

P.Q.M.

proscioglie il sig. **GIUFFRIDA** dall'addebito contestatogli.

Firenze, 28 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Roberto Baggio